



Fondazione E. Mach

L'anno 2011, il giorno 27/11 alle ore _____, presso la Sala degli Specchi della Fondazione Edmund Mach in San Michele all'Adige (Trento),

per la Fondazione Edmund Mach rappresentata da:

dott. Alessandro Carlo Dini, Direttore generale;

per le organizzazioni sindacali:

CGIL rappresentata da Claudia Loro;

FLC- CGIL rappresentata da Gloria Bertoldi;

CISL rappresentata da Tamara Lambiase;

CISL – Scuola rappresentata da Tamara Lambiase;

UIL rappresentata da Silvia Bertola;

UIL – FPL rappresentata da Silvia Bertola;

RSA CGIL rappresentate da Andrea Segnana;

RSA UIL rappresentata da Flora Leonardelli.

-Visto il CCPL per il personale docente del Centro istruzione e formazione della Fondazione Edmund Mach di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, sottoscritto in data 8 giugno 2009 (da qui innanzi "CCPL personale docente Fondazione") ed in particolare l'art. 1, comma 2, a norma del quale, per quanto non dallo stesso disciplinato si applicano "le disposizioni contenute nel CCPL 2002-2005 e successive modifiche per il personale docente della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento di cui alla lett. B) dell'art. 1 dell'Accordo quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 4 ottobre 1999, ad esclusione, in ogni caso, dei seguenti articoli: 1, 2, 4, 6, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 64, 68, 69, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100";

- dato atto che il CCPL personale docente Fondazione nulla dispone in materia di diritto allo studio, trovando pertanto applicazione il CCPL di data 29 novembre 2004 e ss.mm. e integrazioni;

- visto l'art. 5 del CCPL di data 29 novembre 2004 come sostituito dall'art. 5 del CCPL di data 15 ottobre 2007, rubricato "Contrattazione collettiva decentrata" ed in particolare il comma 2, lett. g), il quale dispone "Il Dipartimento competente in materia di istruzione svolge la contrattazione decentrata, anche sulla base delle linee di indirizzo della Giunta provinciale, sulle seguenti materie (..): g) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio";

- visto l'art. 4, comma 2, lett. b), del CCPL personale docente Fondazione, il quale stabilisce che la delegazione trattante per la contrattazione aziendale sia costituita, per la Fondazione: dal Direttore generale della Fondazione o da un suo delegato mentre, per le organizzazioni sindacali, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCPL personale docente Fondazione e, in attesa della costituzione delle RSU, dalle RSA;

- considerato quindi come l'oggetto della contrattazione aziendale sia riferito ai criteri per la fruizione dei permessi per motivi di studio, i quali devono essere determinati valutando anche le complessive opportunità che il CCPL personale docente Fondazione offre in tema di formazione con riferimento, in particolare, alla qualità del servizio scolastico;

le parti convengono e siglano il presente

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DI CUI AL CCPL PER IL PERSONALE DOCENTE DEL CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH SOTTOSCRITTO IN DATA 8 GIUGNO 2009.

ARTICOLO 1

Campo di applicazione e durata

1. Il presente contratto aziendale si applica ai docenti a tempo indeterminato e a quelli a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione.
3. Il presente contratto rimane in vigore fino a quando non sia sostituito da successive norme di contrattazione collettiva ed è soggetto a verifica in ordine a modifiche normative che rendano la stessa necessaria.
4. Al termine della verifica il contratto potrà essere modificato con un'intesa fra le parti.

ARTICOLO 2

Interpretazione autentica del contratto

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contratto, relativamente alle disposizioni oggetto di contrattazione aziendale, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi applicativi ed interpretativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto aziendale.

ARTICOLO 3

Determinazione del contingente annuo

1. Il personale docente di cui all'art. 1, comma 1, del presente contratto ha diritto alla fruizione di 150 ore annue per motivi di studio nel periodo 1 settembre – 31 agosto. Al medesimo personale i permessi per motivi di studio saranno proporzionati in relazione alla data di assunzione. In ogni caso resta ferma la possibilità di accoglimento secondo la disponibilità nel contingente determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Il numero dei beneficiari dei permessi per il diritto allo studio non può superare complessivamente il 3% della dotazione organica complessiva (organico di fatto) dei docenti di cui al CCPL personale docente Fondazione con arrotondamento all'unità superiore, determinata all'1 ottobre di ogni anno precedente a quello della fruizione.

ARTICOLO 4

Natura dei corsi e modalità di concessione dei permessi

1. I permessi retribuiti per motivi di studio, nella misura di 150 ore annue, sono concessi per il conseguimento di titoli di studio legali e attestati professionali individuati nell'art. 56 del CCPL di data 29 novembre 2004, come sostituito dall'art. 29 del CCPL di data 15 ottobre 2007 e ss.mm.
2. I permessi studio concessi possono essere usufruiti solo in relazione al corso di studio indicato nella richiesta di concessione. Non sarà possibile utilizzarli nel caso di variazione del corso durante l'anno scolastico di fruizione.
3. Per il personale che presta servizio con orario inferiore a quello di cattedra, le ore di permesso complessivamente fruibili devono essere rapportate all'orario settimanale di cattedra.
4. La concessione del permesso per motivi di studio agli studenti universitari, dopo il primo anno di iscrizione, è subordinata al superamento di due esami (in caso di frequenza dell'università secondo

l'ordinamento in vigore prima della riforma universitaria) o al conseguimento di almeno 15 crediti (nuovo ordinamento) in ciascun anno scolastico. Non possono essere concessi complessivamente permessi retribuiti per motivi di studio, inclusi anche quelli fruiti presso altri centri-istituti scolastici, per più di dieci anni scolastici.

5. E' possibile usufruire dei permessi oltre che per frequentare le lezioni del corso di studi, anche per attività di studio dirette al sostenimento di esami e per preparare la tesi di laurea. Nel caso di preparazione della tesi, i permessi vengono concessi per un solo anno scolastico. Le eventuali ore di permesso studio residue non possono essere utilizzate dopo la discussione della tesi, salvo il caso di preparazione della tesi di laurea di primo livello e di frequenza del primo anno di laurea magistrale (specialistica). Ricorrendo tale ipotesi, il dipendente dovrà dichiarare immediatamente l'avvenuto conseguimento del diploma di laurea di primo livello (triennale) e, non appena iscritto al primo anno di laurea magistrale (specialistica), presentare idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva attestante il conseguimento del titolo e l'iscrizione al secondo ciclo. Solo in questo caso le ore di permesso studio residue potranno essere utilizzate, dopo la discussione della tesi per il conseguimento della laurea di primo livello, per la frequenza del primo anno di laurea specialistica.

ARTICOLO 5

Formazione delle graduatorie

1. Qualora il numero delle domande dovesse superare il 3% della dotazione organica complessiva (organico di fatto) dei docenti di cui al CCPL personale docente Fondazione, saranno formate due graduatorie, una per il personale a tempo indeterminato ed una per il personale a tempo determinato, individuando, per ognuna delle due graduatorie, i posti disponibili in proporzione al rapporto fra il numero del personale a tempo indeterminato ovvero del personale a tempo determinato rispetto alla dotazione organica complessiva (organico di fatto) di cui all'articolo 3 comma 2.

2. In primo luogo sarà data priorità ai docenti che hanno usufruito di permessi nell'anno scolastico precedente per la continuazione dello stesso percorso di studi.

3. A parità di condizioni, è data precedenza, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) ai docenti- studenti in corso rispetto ai docenti- studenti fuori corso;
- b) ai docenti con maggiore anzianità di servizio. Si specifica che per i docenti a tempo determinato l'anzianità di servizio corrisponde al numero degli anni scolastici di insegnamento con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche con servizio prestato per almeno 180 giorni in ogni anno scolastico e con esclusione dell'anno scolastico in corso;
- c) alla frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea o titolo equipollente;
- d) alla frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio legali e attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico in corsi universitari, ivi compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;
- e) alla frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post-universitari;
- f) alla frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto (ad esempio seconda laurea).

ARTICOLO 6

Fruizione dei permessi

1. La fruizione dei permessi per motivi di studio deve essere concordata con il dirigente del Centro istruzione e formazione ed è effettuata secondo le seguenti modalità:

a) giornata = giornata piena pari a 6 ore;

1. fino a tre ore di permesso per motivi di studio fruito in modo continuativo, le stesse vengono portate in diminuzione dal monte ore annuo previsto;

2. la fruizione di tre ore fruito in modo discontinuo o la fruizione di un numero di ore di permesso per motivi di studio superiore alle tre comporta una diminuzione del monte ore annuo pari a 6 ore.

b) periodo superiore alla giornata = assenze a giornata piena;

1. I permessi per motivi di studio possono essere fruiti anche in forma cumulativa per periodi non inferiori alla settimana e per un massimo di quattro settimane. La fruizione cumulativa dei permessi per motivi di studio non può avvenire nei periodi coincidenti con le operazioni di scrutini ed esami. Nel periodo ricompreso tra il quindici settembre e il quindici ottobre la fruizione cumulativa non può superare le due settimane.

2. La fruizione dei permessi per motivi di studio in forma cumulativa comporta la diminuzione convenzionale del monte ore annuo previsto dall'articolo 3, comma 1 del presente contratto secondo la seguente tabella:

una settimana	36 ore
due settimane	72 ore
tre settimane	108 ore
quattro settimane	144 ore

2. La richiesta di fruizione dei permessi per motivi di studio deve essere comunicata dal docente al dirigente del Centro istruzione e formazione almeno 3 giorni prima (con esclusione dal computo dei giorni festivi), nel caso di assenza per un periodo fino alla settimana. Per i periodi di assenza superiori alla settimana il preavviso è di 5 giorni (con esclusione dal computo dei giorni festivi). I termini di cui al presente comma si intendono perentori.

3. Il tempo necessario per il raggiungimento della sede dei corsi è ricompreso nelle ore di permesso per motivi di studio.

4. L'esercizio del diritto allo studio deve essere garantito anche mediante la riorganizzazione dell'orario.

ARTICOLO 7

Obbligo di frequenza ed esami

1. Il dipendente a tempo indeterminato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, entro il 15 settembre dell'anno scolastico successivo a quello in cui ha usufruito del permesso:

- per i corsi universitari: il numero degli esami/crediti sostenuti (in caso di mancato superamento, documentare la partecipazione agli stessi);

- per i corsi para e post- universitari che si concludono con un unico esame complessivo: l'avvenuto superamento di tale esame (nel caso di mancato superamento dell'esame, documentare la frequenza al predetto corso);

- nel caso in cui l'ordinamento dei corsi non preveda il sostenimento di esami nel corso dell'anno scolastico: l'ammissione al successivo anno di corso (nel caso di mancata ammissione al successivo anno di corso, documentare la frequenza al medesimo corso).


2. La mancata frequenza dei corsi o la mancata partecipazione ad almeno due esami universitari (per gli iscritti al vecchio ordinamento universitario) ovvero la mancata partecipazione ad esami per il conseguimento di almeno 15 crediti (per gli iscritti al nuovo ordinamento universitario), o la mancata valutazione finale di altri esami (compresa la tesi di laurea), se non giustificati da reali motivi d'impedimento, comporta l'addebito dei permessi fruiti dal dipendente in misura pari a 1/30 della retribuzione fondamentale per ogni giorno di permesso fruito (da riproporzionarsi in caso di ore). Il docente assunto a tempo determinato dovrà rendere tale dichiarazione entro il termine del proprio rapporto di lavoro.

3. Ai dipendenti assunti in corso d'anno, nonché ai docenti a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, sono richiesti i medesimi requisiti degli altri dipendenti a tempo indeterminato ai fini della regolare fruizione del permesso per motivi di studio.

4. Nel caso in cui il permesso per motivi di studio sia richiesto per la preparazione della tesi e dell'ultimo esame del diploma di laurea secondo l'ordinamento in vigore prima della riforma universitaria, il dipendente dovrà dichiarare immediatamente l'avvenuto conseguimento del titolo. Nel caso di preparazione dell'ultimo esame e della tesi di laurea triennale, il dipendente dovrà dichiarare immediatamente l'avvenuto conseguimento del diploma di laurea di primo livello (triennale) e, non appena iscritto al primo anno di laurea magistrale, presentare idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva attestante il conseguimento del titolo e l'iscrizione al secondo ciclo.


PER L'AMMINISTRAZIONE:

dott. Alessandro Carlo Dini, Direttore generale




PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

CGIL rappresentata da Claudia Loro



FLC- CGIL rappresentata da Gloria Bertoldi



CISL rappresentata da Tamara Lambiase



CISL – Scuola rappresentata da Tamara Lambiase Tamara Lambiase

UIL rappresentata da Silvia Bertola Silvia Bertola

UIL – FPL rappresentata da Silvia Bertola Silvia Bertola

RSA CGIL rappresentate da Andrea Segnana Andrea Segnana

RSA UIL rappresentata da Flora Leonardelli Flora Leonardelli

